



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*

EdN/COO/dt

Roma, 14 aprile 2023

**Spett.le  
Consiglio dell'Ordine  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di ROMA**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 03/2023\_Tirocinio\_Svolgimento a distanza*

In relazione al quesito formulato il 13 gennaio scorso con il quale si domanda se, terminato il periodo emergenziale, è possibile confermare per i tirocinanti la possibilità di svolgere il tirocinio a distanza in virtù della previsione dell'art. 1, comma 2 del D.M. 143/2009, si osserva quanto segue.

In base alla normativa attualmente vigente (Decreto Ministero dell'Università n. 143/2009, di seguito "Regolamento") la modalità ordinaria di svolgimento del tirocinio è quella in presenza. Ciò si ricava dal combinato disposto degli artt. 1 e 7 del Regolamento da cui emerge che lo studio è il luogo di normale svolgimento del tirocinio. Né allo stato attuale è possibile ipotizzare che la clausola di cui all'art. 1, comma 2 del Regolamento consenta il normale svolgimento del tirocinio da remoto che, tra l'altro, per essere considerata normale modalità di effettuazione necessiterebbe di una apposita regolamentazione.

Per l'anno 2022 la possibilità di svolgimento del tirocinio secondo modalità a distanza era stata prevista dal Ministro dell'Università e della Ricerca all'interno dell'ordinanza n. 442 del 05-05-2022 (informativa 46/2022) che ha previsto lo svolgimento dell'esame di Stato di dottore commercialista e di esperto contabile con modalità in deroga a quelle ordinarie, secondo quanto reso possibile dal D.L. n. 228/2021. Il recente decreto "milleproroghe" (D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 24 febbraio 2023, n. 14) ha prorogato al 31.12.2023 il termine di cui all'articolo 6, comma 4, primo periodo, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito, con modificazioni, dalla legge 25 n. 15/2022)<sup>1</sup>. Occorrerà pertanto attendere le determinazioni del Ministero dell'Università.


---

<sup>1</sup> L'articolo 6, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito, con modificazioni, dalla legge 25 n. 15/2022) a sua volta prorogava le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41).

Sarà comunque cura di questo Consiglio tenere presente le riflessioni formulate da codesto Ordine in sede di elaborazione di una proposta di revisione del Regolamento del tirocinio da sottoporre al Ministero dell'Università.

Cordiali saluti.

Elbano de Nuccio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Elbano de Nuccio', with a large, sweeping flourish underneath.